# STATUTO

**BIOSSPORT**

**ART. 1**

**(Denominazione, sede e durata)**

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*:

“BIOSSPORT ETS”*,* con *sede legale* in Torino, e con *durata illimitata. La sede potrá eventualmente essere variato con delibera del consiglio direttivo*

La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Ente del Terzo Settore” e diventerà “BIOSSPORT del terzo settore”.

La sede dell’associazione potrà essere mutata con deliberazione dell’assemblea dei soci.

Sarà possibile creare altre sedi secondarie nel territorio nazionale e internazionale.

L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.

**ART. 2**

**(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione di beni o servizi, o scambio di beni o servizi:

1. Promuovere, organizzare e riunire i biologi nutrizionisti dello sport italiani, aiutarli nella loro formazione e sviluppo;
2. organizzare e gestire attività culturali di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura biologica e della sana nutrizione nello sport
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. formazione universitaria e post-universitaria;
5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
6. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si propone di conseguire tali scopi mediante:

1. la rappresentanza unitaria in tutte le sedi politiche, istituzionali, economiche e sociali per ogni questione concernente la biologia della nutrizione sportiva e la scienza biologica
2. la promozione ed il coordinamento di iniziative di studio e proposta, anche legislativa, e di attività promosse nell’interesse generale delle libere professioni e della collettività, la collaborazione tra i professionisti, l’innovazione, il welfare e la mutualità, la valorizzazione della competenza e del merito, la formazione intellettuale, la ricerca e le pari opportunità; ciò anche sostenendo le azioni svolte per i medesimi obiettivi dalle singole Associazioni aderenti che faranno parte dei comitati e dell’osservatorio;
3. l’istituzione, la promozione e/o la partecipazione ad organismi, qualora ritenute utili per il perseguimento degli scopi generali dell’Associazione;
4. l’assunzione di iniziative volte a favorire il dialogo e la collaborazione tra le Associazioni dei Biologi.
5. la stipula con Enti previdenziali, bancari o di altra natura, di convenzioni per favorire e agevolare l’accesso al credito e assicurativo da parte di tutti gli attori del settore sportivo;
6. la promozione del dialogo e della collaborazione con altre parti sociali per la crescita del Paese;
7. Collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Biologi, l’ENPAB, il Ministero della Salute, l’ISS, le Università, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private interessate allo studio ed all’approfondimento di problematiche in campo biologico, nutrizionale sportivo e sanitario;
8. elaborazione di linee guida; promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
9. diffusione della propria attività istituzionale anche mediante pubblicazioni editoriali di studi, ricerche, materiale informativo inerente a tematiche sanitarie ed ambientali, ecc.
10. partecipazione ad eventi di nutrizione sportiva internazionale in rappresentanza dei nutrizionisti italiani iscritti
11. organizzazione di eventi di natura formativa e scientifica nonche’ congressi nazionali o internazionali su tematiche legate alla nutrizione sportiva
12. organizzazione di corsi di formazione residenti o a distanza per il conseguimento di crediti ECM

L’associazione, per il perseguimento dei propri scopi, può assumere partecipazioni in enti e/o imprese e designare rappresentanti a tutti i livelli.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, senza peraltro che questi lascito comportino benefici personali o indennizzi a fini di lucro, ma esclusivamente per lo sviluppo degli scopi dell’Ente.

Le attività di cui sopra sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

**ART. 3**

**(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato.

I soci onorari sono coloro che per onore ed esperienza saranno a pieno titolo membri dell’associazione.

Possono aderire all’associazione tutti coloro che si riconoscono negli obiettivi perseguiti dall’associazione e vogliono portare il proprio contributo alla sua attuazione

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Aderiscono di diritto tutte le Società o Enti con cui l’Associazione ha stipulato un protocollo di intesa, o con cui ha instaurato un rapporto di collaborazione per poterli rappresentare in modo adeguato.

**ART. 4**

**(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
4. frequentare i locali dell’associazione;
5. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
6. concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
7. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
8. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’*obbligo* di:

1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
3. versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea. Per il primo anno, sarà proporzionata ai mesi totali di effettiva appartenenza.

**ART. 5**

**(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte*, *recesso* o *esclusione*.

L’associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere *escluso* dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. In caso di conferma di esclusione il socio potra’ proporre ricorso in sede di assemblea, nella prima convocazione successiva al provvedimento

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

L’associato può sempre *recedere* dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato, salvo l’onere di pagare le quote associative relative all’esercizio in corso.

I *diritti di partecipazione* all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

La quota di iscrizione dovuta dai neoassociati, la quota di adesione annuale e le eventuali altre quote sono proposte dal Consiglio direttivo e approvate dall’Assemblea.

**ART. 6**

**(Organi)**

Sono *organi* dell’associazione:

1. l’Assemblea;
2. l’Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
3. il Presidente;
4. l’Organo di controllo, se deliberato dall’Assemblea o previsto per legge;
5. il Collegio dei Probiviri, se deliberato dall’Assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**ART. 7**

**(Assemblea)**

Nell’Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto.*

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta,* anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Non sono ammesse al voto gli enti associati non in regola con il pagamento dei contributi associativi; non sono consentite deleghe tra enti associati.

All’Assemblea possono partecipare su invito  rappresentanti di ordini professionali, liberi professionisti e collaboratori del settore sportivo che volessero portare il loro contributo alle riunioni.

La *convocazione* dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati anche via pec certificata o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione che garantisca idonea prova dell’avvenuta ricezione Le riunioni potranno svolgersi anche in modalita’ a distanza

Alle riunioni si può partecipare anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione che consentano di accertare l’identità del componente, di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire correttamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, di consentire il voto simultaneo, di constatare e proclamare i risultati.

L’Assemblea si *riunisce* almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. definisce gli obiettivi e strategie e l'esame dei risultati dell’attività dell’associazione;
3. riconosce il carattere di generalità delle deliberazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 lettera a);
4. approva il bilancio di esercizio;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sulla esclusione degli associati; e sulle loro opposizione presentate
7. delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
8. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
10. fissa l’importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale e di ogni altro eventuale contributo complementare;
11. determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
12. determina alla scadenza del mandato il numero dei membri dell’Organo di amministrazione;
13. approva eventuali altri regolamenti interni;
14. approva l’istituzione e la regolamentazione di Enti e Organismi di sistema quali Consulte permanenti;
15. approva su proposta del consiglio direttivo, di un Regolamento generale di attuazione dello Statuto, del Codice Etico e di eventuali regolamenti per finalità particolari;
16. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega con un numero massimo di 10 deleghe

L’Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione e’ necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per deliberare lo *scioglimento dell’associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. in prima convocazione, mentre in seconda convocazione e’ necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti

**ART. 8**

**(Organo di amministrazione)**

L’Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

1. eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
3. predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
4. predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
5. deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
6. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
7. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
8. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati
9. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci

L’Organo di amministrazione è *formato* da 3-4 componenti, scelti tra il consiglio direttivo rappresentato dai membri fondatori e nominati dall’Assemblea per la *durata* di cinque anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

L’Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. All’interno del consiglio direttivo viene nominato il presidente e il vicepresidente. Possono essere nominate altre figure quali il segretario e il tesoriere. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o via email pec o altro metodo che ne garantisca la ricezione, da comunicarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. **All’organo di amministrazione potranno essere assegnati dei compensi in relazione al lavoro svolto**

**ART. 9**

**(Presidente e altri organi dell’associazione)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è *eletto* dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il ruolo di Presidente della Associazione  è incompatibile con quello di legale rappresentante di una delle Associazioni aderenti.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere, se nominato, deve far parte dell’organo amministrativo , con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e dell’organo direttivo. Il segretario, se nominato, svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, si occupa della tenuta dei libri sociali e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Si unisce a questi il Comitato scientifico costituito dai rappresentanti di settore sportivo specifico o ricercatori o docenti i quali sovraintendono la formazione programmata e i corsi decisi dall’Ente

Hanno diritto di firma il Presidente, il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere

**ART. 10**

**(Organo di controllo)**

L’Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo *vigila* sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 11**

**(Revisione legale dei conti)**

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**ART. 12**

**(Collegio dei Probiviri)**

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da tre membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per due mandati.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell’associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

La qualità di membro del Collegio è incompatibile con ogni altra carica rappresentativa, a livello nazionale o territoriale, sia dell’Associazione sia degli Enti aderenti alla Associazione, nonché degli Organismi collegati.

Al Collegio dei probiviri vengano rimborsate le spese relative all’esercizio delle proprie funzioni.

**ART. 13**

**(Comparti d’area)**

L’Associazione, in coerenza con gli scopi statutari, al fine di migliorare la partecipazione alla crescita economica e sociale da parte dei liberi professionisti e associazioni ed Enti, promuove, al suo interno, un’articolazione per comparti di area sviluppando per ognuna informazioni di natura scientifica derivanti da pubblicazioni internazionali e specifiche attivita’ formative. L’Associazione, per il medesimo fine, può altresì promuovere articolazioni di filiera e di scopo. Le Associazioni aderenti partecipano alle diverse articolazioni in base al settore professionale di riferimento e/o agli interessi perseguiti.

**ART. 14**

**(Rappresentati in Enti e organismi)**

I rappresentanti indicati dall’Associazione in organismi di qualsiasi tipo sono tenuti a riferire periodicamente al Consiglio direttivo circa l’attività svolta, a tenere posizioni coerenti con gli indirizzi dell’Associazione e a partecipare, in caso di invito, alle riunioni dell’Organo che li ha nominati. L’associazione potra’ aderire’ a societa’ scientifiche nazionali dei Biologi, societa’ scientifiche medico sportive e societa’ scientifiche nazionali e internazionali

**ART. 15**

**(Patrimonio)**

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di proprietà;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’associazione sono costituite da: a) dalle quote di iscrizione; b) dalle quote associative annuali; c) dai contributi di cui alla lettera f) dell'articolo 2) del presente statuto e da ogni altro contributo; d) da ogni altra contribuzione dovuta dai soci e aderenti; e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. l’importo delle quote di iscrizione e delle quote associative annuali sono stabilite dall’assemblea ordinaria dei soci.

**ART. 16**

**(Divieto di distribuzione degli utili)**

L’associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

**ART. 17**

**(Bilancio di esercizio)**

L’associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall’Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Entro il mese di novembre, il Consiglio direttivo sottopone il bilancio preventivo per l’anno successivo all’assemblea dei soci per l’approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**ART. 18**

**(Bilancio sociale e informativa sociale)**

L’associazione, qualora rientrasse nei casi previsti dalle norme nazioniali di riferimento, dovrà depositare il bilancio sociale nel registro unico del terzo settore il bilancio sociale e pubblicare annualmente e/o aggiornare nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale.*

**ART. 19**

**(Libri)**

L’associazione deve tenere i seguenti libri: a cura dell’organo di amministrazione

* libro degli *associati*;
* registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
* libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
* libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione,* tenuto a cura dello stesso organo;
* il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
* il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

**ART. 20**

**(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L’associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 21**

**(Lavoratori)**

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

**ART. 22**

**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell’associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o dell’organo associativo competente.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 23**

**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.